



## AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

Sede legale: Viale Giolitti 2  
15033 Casale Monferrato (AL)  
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067

**Deliberazione del Direttore Generale n. del**

**OGGETTO:**

**PARERI DELLA S.O. PROPONENTE EX ART. 4, 1° COMMA, L. 7.8.1990 N. 241  
S.O.**

il Responsabile del Procedimento  
artt. 5 – 6 L. 7.8.90 n. 241

Il Responsabile

**Registrazione contabile**

Esercizio

Conto

Importo

Il Dirigente Responsabile

Eseguibile dal

Trasmessa alla Giunta Regionale in data

approvata in data

Trasmessa al Collegio Sindacale in data

Pubblicata ai sensi di legge dal

si attesta che il presente atto viene inserito e pubblicato nell'albo pretorio informatico dell'Azienda dalla data indicata per 15 gg. consecutivi (art.32 L. 69/2009)

Il Dirigente Amministrativo Area Programmazione Strategica e AA.GG.

OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale n.2012/244 dell'8/08/2012 ad oggetto : " Regolamento CE 882/2004 "Controlli ufficiali". Provvedimenti in qualità di "Autorità competente" adottati dall'Azienda Sanitaria Locale AL. " – Modifica .

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D. Lgs. 30/12/92 nr. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali e dei relativi ambiti territoriali;  
visto il D.P.G.R. n. 85 del 17/12/2007 di costituzione dell'Azienda Sanitaria Locale AL;  
vista la D.G.R. n.13- 3723 del 27/04/2012 di nomina del Direttore Generale dell'ASL AL;  
presa visione della proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione, qui di seguito riportata :

"Rammentato che, con precedente deliberazione del Direttore Generale n. 2012/244 del 8/08/2012 ad oggetto: " Regolamento CE 882/2004 "Controlli ufficiali" Provvedimenti in qualità di "Autorità competente" adottati dall'Azienda Sanitaria Locale AL", questa ASL ha adottato norme interne di carattere organizzativo, in materia di controlli sull'igiene degli alimenti, delegando specificamente le competenze dell'Autorità Competente in capo a varie figure professionali del Dipartimento di Prevenzione;

Dato atto che tale provvedimento di delega ha trovato immediata attuazione, presso questa Azienda;

Considerato che - a seguito della sua prima applicazione - si ritiene opportuno, al momento attuale, modificare in parte le disposizioni contenute nella citata deliberazione del DG n. 2012/244, alla luce delle seguenti considerazioni :

- il cd. "Pacchetto Igiene" si propone - quale finalità generale - la semplificazione delle azioni in materia di igiene e controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande, al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa nel settore in oggetto;
- le funzioni professionali di ispezione e vigilanza comprendono, nell'ambito dell'attività di servizio, gli atti di natura cautelare;

Ritenuto pertanto di proporre all'approvazione della Direzione Generale il testo di provvedimento di seguito riportato, che va a sostituire in tutto la precedente deliberazione DG n. 2012/244, citata in oggetto, e che prevede una differente ripartizione delle deleghe in materia:

" Rammentato che il cosiddetto "Pacchetto Igiene" ( insieme di quattro testi legislativi emanati dall'Unione Europea, che rappresentano la normativa di riferimento riguardante l'igiene della produzione degli alimenti e dei controlli a cui essi devono essere sottoposti , ossia Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004 e n. 882/2004 ), tesa a garantire un livello elevato di tutela della salute umana dei cittadini della Comunità Europea, assicurando l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi sicuri e sani;

Dato atto che, in particolare, il Regolamento CE n. 882/2004 è rivolto, in maniera specifica, proprio a chi deve verificare la sicurezza alimentare lungo tutta la filiera;

Premesso altresì che l'Articolo 2 del Reg. CE 882/2004 adotta le seguenti definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002:

- "autorità competente": l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l'autorità omologa di un Paese Terzo;
- "organismo di controllo": un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo;

Premesso che l'articolo 9 del Reg. CE 882/2004 definisce le modalità con cui l'Autorità Competente elabora le relazioni sui controlli ufficiali;

Visto l'art. 2 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare ed applicazione dei regolamenti comunitari del medesimo settore", che individua come Autorità Competente il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, e le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

Rammentato in particolare che l'art. 54 del Reg. CE 882 del 29 aprile 2004 definisce la graduazione delle misure che l'Autorità Competente deve adottare, qualora nel corso di un controllo ufficiale, individui una non conformità alla normativa in materia di sicurezza degli alimenti e mangimi ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Rammentato inoltre l'art. 2 punto 13 del più volte citato Reg. CE 882 del 29 aprile 2004 in cui si definisce il "blocco ufficiale" come la procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione;

Dato atto che all'Azienda Sanitaria sono attribuite le Funzioni di Autorità Competente in materia di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi ed alimenti ed alle normative sulla salute e sul benessere degli animali;

Precisato altresì che i provvedimenti che sono adottati dall'Azienda Sanitaria Locale in qualità di "Autorità Competente" ai sensi del Reg. CE 882/04 sono i seguenti:

- a) l'imposizione di procedure di igienizzazione o di qualsiasi altra azione ritenuta necessaria per garantire la sicurezza del mangime e degli alimenti o la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- b) la restrizione o il divieto dell'immissione sul mercato, dell'importazione o dell'esportazione di mangimi, alimenti o animali;
- c) il monitoraggio e, se necessario, la decisione del richiamo, del ritiro e/o della distruzione di mangimi o alimenti;
- d) l'autorizzazione dell'uso di mangimi o di alimenti per fini diversi da quelli originariamente previsti;
- e) la sospensione delle operazioni o la chiusura in toto o in parte dell'azienda interessata per un appropriato periodo di tempo;
- f) la sospensione o il ritiro del riconoscimento dello stabilimento;
- g) le misure di cui all'articolo 19 sulle partite provenienti da Paesi Terzi;
- h) qualsiasi altra misura ritenuta opportuna dall'autorità competente;

Tenuto conto che le azioni di cui sopra, sono procedimenti amministrativi che devono seguire le previsioni generali del procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90 (art. 4-5-6) e successive modifiche ed integrazioni e delle successive norme in merito alla semplificazione del procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso, si ritiene quindi opportuno che vengano DELEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE, I DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE ED IL PERSONALE CON FUNZIONI ISPETTIVE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELL'ASL AL O LORO SOSTITUTI (TdP e Dirigenti Medici o Veterinari), ASSEGNATO ALLE MEDESIME UNITA' FUNZIONALI, SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

1) I Direttori di Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria, e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, secondo le rispettive competenze, in base a quanto rilevato a seguito di controllo ufficiale o alle proposte del personale con funzioni ispettive a seguito di sopralluogo, adottano atti di carattere ORDINATORIO E CAUTELARE, nel caso di rilievi di

non conformità - provvedimenti indicati alle lettere a) -b)- c)- d) -e)- f) -g)- h) del citato art. 54 del Reg. CE 882/2004;

2) il personale con funzioni ispettive, (Dirigenti Veterinari, Dirigenti Medici, Tecnici della Prevenzione) che accerta e documenta sul campo una non conformità, adotta provvedimenti di carattere CAUTELARE, immediatamente esecutivi, al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi derivanti dalla non conformità stessa, (lettera a-b-e) art. 54 Reg. CE 882/04, e adotta il provvedimento di "blocco ufficiale", procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione;

3) nel caso in cui il personale con funzioni ispettive di cui al punto 2 (Dirigenti e TdP), nel corso della propria attività, ravvisi la necessità di intervenire d'urgenza, con l'emissione di un provvedimento di carattere ORDINATORIO, a tutela della salute pubblica, potrà adottare il suddetto provvedimento, con successiva convalida entro 48 ore da parte del Direttore della SOC di appartenenza, fatto salvo l'obbligo di informare immediatamente e preventivamente per le vie brevi il Direttore della SOC di appartenenza e fatta salva la possibilità di richiedere l'intervento di figure esperte specifiche del D.P. a supporto della decisione;

L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 9 del più volte citato Reg. CE 882/04, rilascia immediatamente all'operatore del settore alimentare (OSA) la prevista "relazione" (viscom - visprod - visaudit), contenente:

- Descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale e dei metodi di controllo utilizzati;
- I risultati del controllo ufficiale;
- Gli interventi da adottare a cura dell'OSA.

L'Autorità Competente, in caso di non conformità, ai sensi dell'art. 54, trasmette all'OSA o a suo rappresentante, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi:

- Notifica scritta dei provvedimenti da adottare, unitamente alle motivazioni;
- Informazioni sul diritto di ricorso avverso a tali decisioni; utilizzando la scheda di non conformità (mod. NC).

Tutto ciò premesso, si reputa quindi necessario trasmettere gli atti al Direttore Generale e Legale Rappresentante, per l'adozione dei provvedimenti di competenza."

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di deliberare in conformità alla stessa;

Visto il parere obbligatorio espresso dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario ai sensi dell'art.3/7 D. lgs 30/12/1992 n.502 e s.m.i.;

#### DELIBERA

1) di condividere la proposta sopra trascritta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione - che si intende qui integralmente riportata per quanto riguarda le motivazioni addotte - in materia di Controlli Ufficiali, previsti dal Regolamento CE 882/2004 e di dare atto che il presente provvedimento interviene a modifica ed integrale sostituzione della precedente deliberazione del Direttore Generale n.2012/244 in data 8/08/2012 ad oggetto: " Regolamento CE 882/2004 "Controlli ufficiali" – Provvedimenti in qualità di "Autorità competente" adottati dall'Azienda Sanitaria Locale AL";

2) Di DELEGARE pertanto ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI AUTORITA' COMPETENTE, I DIRETTORI DI STRUTTURA COMPLESSA DI SANITA' PUBBLICA VETERINARIA E DI IGIENE DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE ED IL PERSONALE CON FUNZIONI ISPETTIVE DEL DIPARTIMENTO DI

PREVENZIONE DELL'ASL AL, O LORO SOSTITUTI (TP e Dirigenti Medici o Veterinari) ASSEGNATO ALLE MEDESIME UNITA' FUNZIONALI, SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

2.1) I Direttori di Struttura Complessa di Sanità Pubblica Veterinaria, e di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, secondo le rispettive competenze, in base a quanto rilevato a seguito di controllo ufficiale o alle proposte del personale con funzioni ispettive a seguito di sopralluogo, adottano atti di carattere ORDINATORIO E CAUTELARE, nel caso di rilievi di non conformità - provvedimenti indicati alle lettere a) -b)- c)- d) -e)- f) -g)- h) del citato art. 54 del Reg. CE 882/2004;

2.2) il personale con funzioni ispettive, (Dirigenti Veterinari, Dirigenti Medici, Tecnici della Prevenzione) che accerta e documenta sul campo una non conformità, adotta provvedimenti di carattere CAUTELARE, immediatamente esecutivi, al fine di ridurre a livelli accettabili i rischi derivanti dalla non conformità stessa, (lettera a-b-e) art. 54 Reg. CE 882/04), e adotta il provvedimento di "blocco ufficiale", procedura con cui l'autorità competente fa sì che i mangimi o gli alimenti non siano rimossi o manomessi in attesa di una decisione sulla loro destinazione;

2.3) nel caso in cui il personale con funzioni ispettive di cui al punto 2 (Dirigenti e TdP), nel corso della propria attività, ravvisi la necessità di intervenire d'urgenza, con l'emissione di un provvedimento di carattere ORDINATORIO, a tutela della salute pubblica, potrà adottare il suddetto provvedimento, con successiva convalida entro 48 ore da parte del Direttore della SOC di appartenenza, fatta salvo l'obbligo di informare immediatamente e preventivamente per le vie brevi il Direttore della SOC di appartenenza e fatta salva la possibilità di richiedere l'intervento di figure esperte specifiche del D.P. a supporto della decisione;

L'Autorità Competente, ai sensi dell'art. 9 del più volte citato Reg. CE 882/04, rilascia immediatamente all'operatore del settore alimentare (OSA) la prevista "relazione" (viscom – visprod – visaudit), contenente:

- Descrizione degli obiettivi del controllo ufficiale e dei metodi di controllo utilizzati;
- I risultati del controllo ufficiale;
- Gli interventi da adottare a cura dell'OSA.

L'Autorità Competente, in caso di non conformità, ai sensi dell'art. 54, trasmette all'OSA o a suo rappresentante, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due giorni lavorativi:

- Notifica scritta dei provvedimenti da adottare, unitamente alle motivazioni;
- Informazioni sul diritto di ricorso avverso a tali decisioni; utilizzando la scheda di non conformità (mod. NC);

4) di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento, non deriva alcun onere a carico del bilancio aziendale.

5) di dare atto che il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all'albo dell'Azienda.

**Deliberazione del Direttore Generale**

**n.** \_\_\_\_\_

*Letto, approvato e sottoscritto.*

*Parere favorevole del DIRETTORE AMMINISTRATIVO*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Parere favorevole del DIRETTORE SANITARIO*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*IL DIRETTORE GENERALE*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_